

Atleta: C.D.V.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Duemila12

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 19.10.2022 per la discussione di merito, comparsi l'Avv. Pennisi in rappresentanza dell'Atleta, quest'ultima e la di lei madre nonché l'Avv. Segnalini per il Sodalizio e il Direttore Generale, Daniela Di Domenico

PREMESSO

Che con lettera di costituzione in mora inviata in data 29.8.2022 alla ASD Duemila12, a firma dei genitori e dell'Atleta, quest'ultima ha chiesto in via amichevole alla ASD Duemila 12 lo scioglimento del vincolo per giusta causa, lamentando una decrescita tecnica laddove continui a militare per la società di appartenenza, avendo la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita, presso la ASD Volley Friends Roma, che le consentirebbe "di poter giocare nel Campionato Nazionale di Serie B invece che nella Serie C regionale".

A seguito del diniego del sodalizio di appartenenza e non essendo le parti riuscite a trovare una soluzione bonaria, il Legale dell'Atleta presentava l'istanza per lo scioglimento del vincolo dell'Atleta C.D.V. dall'affiliata ASD Duemila12, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.ma Commissione Tesseramento Atleti della FIPAV, per tutti i motivi esposti nel presente atto, disattesa ogni contraria istanza, deliberare lo scioglimento del vincolo sportivo dell'atleta Chiara Di Vincenzo dall'affiliata ASD Duemila12, con sede in Roma, Largo Cannella n. 7, indirizzo pec duemila12@pec.it, ai sensi degli artt. 34 III co. e 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV per colpa dell'affiliato con restituzione del contributo funzionale versato. In via subordinata, deliberare lo scioglimento del vincolo sportivo suddetto per giusta causa ai sensi degli artt. 34 III co. e 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV stabilendo un equo indennizzo in favore dell'ASD Duemila12".

A fondamento dell'istanza di scioglimento del vincolo, l'Atleta ha dedotto:

- di essere "tesserata FIPAV presso l'affiliato ASD Duemila 12 da alcune stagioni";
- di avere "disputato il campionato under 18 di eccellenza, oltre al campionato regionale di serie C";
- di avere il Sodalizio di appartenenza dato "vita ad una sorta di consorzio sportivo "sinergia" dai contorni non ben definiti insieme ad altre associazioni sportive della provincia di Roma (Volley Lab Settesoli, KK Eur, Cali Roma XIII e Santa Monica)" che comporta anche "lo

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946 Sede Via Vitorchiano 81/87 00189 Roma www.federvolley.it



svolgimento di allenamenti presso tre campi differenti, peraltro distanti dall'abitazione di Chiara (la sede della Polisportiva Cali Roma XIII in Acilia, a 15 km di distanza; quella della KK a 12 Km e quella della Santa Monica Volley di Ostia a 21 km";

- essere stata richiesta dalla Volley Friends Roma che "società formulava militante nel campionato di serie B regionale ASD Duemila12 e agli altri soggetti partecipanti al consorzio suddetto proposta scritta di acquisizione delle prestazioni sportive di Chiara a titolo oneroso";
- di essere stata trattenuta "contro la sua volontà" dalla ASD Duemila12 "subordinandone la «liberazione» a fronte di imprecisate condizioni economiche e continuando a pretendere il pagamento della quota annuale. Tale grave condotta è censurabile anche sotto il profilo del rispetto dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui all'art. 1 del regolamento giurisdizionale FIPAV, motivo per il quale si richiede la trasmissione degli atti alla Procura Federale":
- di avere diritto "alla crescita tecnico-sportiva che la Volley Friends le garantirebbe con la partecipazione ad un campionato agonisticamente superiore, anche per eventuali sbocchi professionali";
- di non volere "proseguire il rapporto, essendo venuto meno il rapporto fiduciario ed empatico che la legava al precedente allenatore" e di volere militare nelle fila della Volley Friends che le consentirebbe "di giocare nel campionato nazionale di serie B2, invece che nel campionato regionale di serie C" anche in considerazione della "maggiore vicinanza della sede di allenamento della Volley Friends, nonché la disponibilità della stessa società a fornire un servizio di trasferimento, rispetto a quella della ASD Duemila 12".
- Si è costituita la Società, con memoria difensiva chiedendo: "Voglia l'Ecc.ma Commissione Tesseramento Atleti, in via gradata: Dichiarare improcedibile e/o inammissibile la avversa istanza per le gradate eccezioni sopra esposte; Rigettare la stessa in quanto assolutamente infondata nel merito, per tutte le ragioni sopra esposte; In via ulteriormente subordinata In denegata ipotesi di accoglimento della avversa istanza, determinare l'indennizzo dovuto alla scrivente società nella misura che appare equo commisurare in € 10.000,00, (Euro diecimila/00) od in quella minore o maggiore di giustizia. Disporre comunque la restituzione della tassa ricorsi regolarmente versata"

In via preliminare, la Società ha svolto richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per "violazione del diritto delle parti al contraddittorio" avendo parte ricorrente, con la Pec del suo procuratore Avv. Fabio Pennisi in data 17.9.2022 "esclusivamente provveduto alla trasmissione: i) della istanza di scioglimento del vincolo; ii) della procura. Non ha invece provveduto, nonostante alla pag. 7 della istanza stessa sia stato espressamente dichiarato ["Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti (in copia)"] alla trasmissione di tutti i nn. 10 documenti a corredo della avversa istanza ed indicati nell'indice in calce alla detta pag. n. 7. Detta gravissima ed inescusabile omissione, in patente violazione sia di quanto stabilito all'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale Oltretutto la medesima condizione di ammissibilità della

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946 Sede Via Vitorchiano 81/87 00189 Roma www.federvolley.it



istanza risulta anche puntualmente ed in grassetto evidenziata alla Guida Pratica del procedimento per lo scioglimento del vincolo al punto 7. Detta omissione, è giustamente sanzionata - lo si ribadisce - con la inammissibilità della istanza, in quanto impedisce nella sostanza il compiuto esercizio del diritto alla difesa del sodalizio resistente. Non è necessario aggiungere altro sul punto tanto è evidente la denunciata violazione del contraddittorio e la consequenza che essa comporta."

Inoltre, rileva la Società che il ricorso è altresì inammissibile avendo l'Atleta indicato nella lettera di messa in mora motivazioni differenti da quelle indicate, successivamente, nel ricorso laddove, invece, l'art. 66 al punto 2 del Regolamento Giurisdizionale Fipav si legge: "L'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità. Peraltro la relativa inderogabile prescrizione è stata anche confermata e sottolineata anche nella relativa Guida Pratica, al punto 1); tanto da essere stata, e come noto, ripetutamente e costantemente applicata nella giurisprudenza di questa Spett.le Commissione. Ferma la assorbente eccezione contenuta al punto che precede, comunque deve essere rifiutato il contraddittorio sui punti esulanti e non coerenti con quelli indicati nella lettera di costituzione in mora. 4 Ed invero nella istanza compaiono vari punti ed argomenti niente affatto trattati nella lettera di costituzione in mora, ed in particolare (si evidenzia a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto la detta ulteriore avversa carenza è rilevabile di ufficio): - la inconferente vicenda della sorella della istante; - la peraltro infondata contestazione delle distanze tra abitazione e palestre; - il riferimento ad una scrittura in bozza inerente lo svincolo della istante al termine della corrente stagione 2022-23 (circostanza sulla quale non può essere accettato il contraddittorio attesa la mancata comunicazione del documento: ma che comunque attesta la ferma volontà del sodalizio di continuare nel rapporto con la atleta nella stagione corrente, e non già interesse economico, tanto da averla ripetutamente convocata per le attività sportive ed i campionati di competenza)".

Nel merito, il Sodalizio, senza abbandonare le superiori eccezioni, ha dedotto l'infondatezza dell'iniziativa avversaria rilevando, tra l'altro, che "la pretesa di scioglimento del vincolo si fonda sul desiderio della ragazza di partecipare al campionato di serie B2 con la soc. Volley Friends Roma in luogo del campionato di serie C, e dei campionati giovanili di eccellenza disponibili con il club vincolante. Si noti bene che la asserita differenza di livello in realtà non sussiste. La scrivente società ha disputato il campionato di serie C e annovera un gruppo di atlete di prospettiva che ha raggiunto traguardi notevoli (tra i quali la Finale Regionale Lazio 2022 U16 e le successive Finali Nazionali U16 per il titolo italiano di categoria nella stagione appena conclusa, nonché la Finale Regionale Lazio 2022 U15 e le successive Finali Nazionali U15 la stagione precedente)".

Rileva ancora la Società che l'Atleta ha avuto un "percorso di crescita sportivo ed umano ineccepibile tanto che alcuna contestazione è stata svolta (né del resto avrebbe potuto essere svolta) al riguardo nella avversa istanza. Percorso nel quale la atleta è stata da sempre assistita

FIPAV Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946 Sede Via Vitorchiano 81/87 00189 Roma www.federvolley.it



dalla scrivente società non soltanto sotto il profilo della crescita morale e tecnica, ma anche con supporto logistico (persino organizzando, con i propri tecnici e dirigenti, od altri genitori delle atlete, l'accompagnamento della ragazza ai luoghi di allenamento). E quindi non è dato di capire, nel descritto contesto (ed a prescindere dalle eccezioni preliminari sopra svolte), come la atleta, a mezzo del suo procuratore, abbia potuto formulare la istanza di scioglimento del vincolo per fatto imputabile alla società". A dimostrazione, ancora, dell'interesse della Società per tutte le atlete di squadra e così anche per C.D.V. l'aver "ampliato l'ambito delle proprie collaborazioni estendendo il consorzio di società già esistente, e del quale la atleta ha consapevolmente e felicemente beneficiato nelle passate stagioni". Così che la richiesta di svincolo non può che apparire come " un tentativo di vera e propria aggressione al bellissimo gruppo con tanta dedizione costituito dalla scrivente società (in collaborazione con la Asd Volley Lab De' Settesoli Marino) da parte della soc. Volley Friends Roma con riferimento a numerose atlete del consorzio (come peraltro documentato nei procedimenti anteriori cronologicamente al presente, circostanza pacifica ed addirittura documentata agli atti dalla stessa istante". All'udienza del 19.10.2022, svoltasi in modalità telematica, é comparsa l'Atleta con la mamma, assistite dall'Avv. Pennisi mentre per il Sodalizio l'Avv. Segnalini nonché il Direttore Generale. L'Avvocato Pennisi ha insistito nelle richieste avanzate nel ricorso chiedendo il rigetto delle eccezioni preliminari di controparte, perché non supportate da principi di diritto e alla domanda a lui formulata dal Presidente, ha risposto che effettivamente, per una svista, non aveva allegato la documentazione all'invio al Sodalizio. Ribadiva, altresì, che con la Volley Friends l'Atleta sarebbe andata a giocare in un campionato di serie B, così appagando le aspettative di crescita tecnica di C.D.V. La mamma dell'Atleta asseriva che vista l'età della figlia quest'ultima avrebbe dovuto essere lasciata libera di andare a giocare dove desiderava e l'Atleta affermava che non avrebbe più giocato se la richiesta di svincolo fosse stata rigettata dalla Commissione. L'Avv. Segnalini, riportandosi ai propri scritti, dopo aver reiterato le eccezioni preliminari, ha ribadito che l'ex allenatore, trasferitosi alla Volley Friends, sta cercando di far trasferire tutte le sue ex atlete svuotando la squadra e, di fatto, non consentendo alla Società di svolgere il campionato di serie.

Constatata l'impossibilità di trovare un accordo bonario anche seguendo la strada del prestito, la Commissione letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, non ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI

1. In primo luogo, la Commissione è chiamata a giudicare l'eccezione di "improcedibilità" e/o inammissibilità" del ricorso per il mancato invio al Sodalizio di appartenenza, dei documenti posti a fondamento della domanda.

Difatti la ASD Duemila12 ha ricevuto solo ed esclusivamente il ricorso e la ricevuta della tassa pagata mentre, nonostante l'elencazione, non ha ricevuto la documentazione allegata al medesimo.

L'eccezione deve essere accolta.

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo
Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87 00189 Roma www.federvolley.it



Invero l'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale Fipav recita: "Forme dell'istanza 1. Con riguardo ai provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento nonché nell'ipotesi di cui all'art 65 comma 2 può essere proposta istanza alla Commissione Tesseramento Atleti. A pena di inammissibilità, una copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata, insieme alla documentazione di cui al comma 2, a eventuali associati o tesserati controinteressati. 2. Il ricorrente deve allegare all'esemplare dell'istanza inviata alla Commissione Tesseramento Atleti: a) la ricevuta del versamento della tassa; b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell'istanza e la sua ammissibilità; c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda....". Tale condizione viene confermata dalla Guida Pratica laddove si legge: "6) L'ammissibilità copia inviata alla Commissione deve essere allegata a pena di dichiarazione di irricevibilità o improcedibilità: - la ricevuta del versamento del contributo di €. 150,00 - la ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al sodalizio copia dell'istanza, nonché copia della ricevuta della raccomandata e copia della cartolina di ritorno di invio al sodalizio della lettera di costituzione in mora - la eventuale documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della domanda..".

Di talchè non par dubbio che il ricorso sia improcedibile attesa l'evidente lesione del contraddittorio, laddove al Sodalizio non è stato consentito di esaminare la documentazione per impostare la propria difesa.

L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe tutte le ulteriori domande P.Q.M.

Dichiara il ricorso proposto dall'atleta C.D.V. anche per il tramite dei genitori esercenti sulla minore la potestà genitoriale, improcedibile, dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta e la restituzione di quella corrisposta dal Sodalizio.

Affissione albo del 27 Ottobre 2022

F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini

FIPAV
Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946
Sede Via Vitorchiano 81/87

Sede Via Vitorchiano 81/8 00189 Roma www.federvolley.it